

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 luglio 2005, n. 0225/Pres.

**Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI).**

Articolo 1  
(*Finalità*)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina le modalità di concessione dei contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), previsti dall'articolo 12 bis della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali), come introdotto dall'articolo 22 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

Articolo 2  
(*Soggetti beneficiari*)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento sono le ASDI, disciplinate dall'articolo 3 della legge regionale 27/1999, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 4/2005.

Articolo 3  
(*Regime di aiuto*)<sup>(1)</sup>

1. I contributi sono concessi secondo la regola <<de minimis>> di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del citato regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ai singoli beneficiari non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

---

(1) Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPR n. 20/6/2007, n. 0185/Pres. (B.U.R. 29/6/2007, s. o. n. 17).

Articolo 4  
(*Modalità di presentazione delle domande*)

1. Le ASDI presentano la domanda di contributo entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale.

2. La domanda viene corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa degli interventi concernenti le spese di investimento di primo impianto e le spese di funzionamento;
- b) preventivo analitico di spesa;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;<sup>(1)</sup>
- c bis) attestazione contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera c.<sup>(2)</sup>

---

(1) Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/6/2007, n. 0185/Pres. (B.U.R. 29/6/2007, s.o. n. 17).

(2) Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/6/2007, n. 0185/Pres. (B.U.R. 29/6/2007, s.o. n. 17).

Articolo 5  
(*Spese ammissibili*)

1. Ai fini della concessione del contributo, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di investimento di primo impianto;
- b) spese per il personale;
- c) spese di funzionamento e spese per la certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, come inserito dall'articolo 41 della legge regionale 4/2005.

2. Per spese di investimento di primo impianto si considerano quelle finalizzate:

- a) all'acquisto di attrezzature anche informatiche;
- b) all'acquisto di mobili, arredi, impianti vari;
- c) alla progettazione del logo dell'ASDI, pubblicizzazione e lancio del marchio;
- d) alla promozione dell'attività dell'ASDI;
- e) alla realizzazione di pagine web di presentazione dell'ASDI e dei suoi servizi;
- f) all'acquisizione di consulenze strettamente connesse all'avvio dell'attività.

Articolo 6  
(*Concessione dei contributi*)

1. I contributi sono concessi in proporzione alla spesa preventivata ritenuta ammissibile in percentuale eguale tra tutti i richiedenti.

2. I contributi sono concessi nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. I contributi concessi ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili con altri incentivi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

#### Articolo 7 (Erogazione dei contributi)

1. All'atto della concessione del contributo ai fini della verifica del rispetto del limite de minimis previsto all'articolo 3, comma 2, la Direzione centrale competente richiede una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.<sup>(1)</sup>

2. I contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura non superiore al 70%, secondo le modalità previste dall'articolo 39 della legge regionale 7/2000.

3. La liquidazione finale del contributo e l'erogazione del saldo del medesimo avvengono a seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 8.

---

(1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPR. 20/6/2007, n. 0185/Pres. (B.U.R. 29/6/2007, s.o. n. 17).

#### Articolo 8 (Modalità di rendicontazione)

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000, e dall'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, come inserito dalla legge regionale 4/2005, corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata oggetto del contributo entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo.

#### Articolo 9 (Vincolo di destinazione)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione dei beni mobili per due anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.

#### Articolo 10 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e resta in vigore, relativamente al regime di aiuto «de

minimis» da esso disciplinato, nei limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006<sup>(1)</sup>.

---

(1) Aggiunte parole da art. 4, c. 1, DPREg. 20/6/2007, n. 0185/Pres. (B.U.R. 29/6/2007, s.o. n. 17).